

**Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, co. 1, lett. a) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria**

Con la legge 29 luglio 2004, n. 19, la Regione Emilia-Romagna ha dettato innovative disposizioni in materia funeraria, disciplinando in particolare le funzioni spettanti ai diversi livelli istituzionali dell'ordinamento e prevedendo norme di regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre. La Regione è inoltre intervenuta in tema di prevenzione del rischio corruttivo in ambito sanitario legato alle attività inerenti al decesso prevedendo specifiche disposizioni.

Preso atto che i Comuni, sia in fase di verifica della sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre, sia in fase di vigilanza, hanno evidenziato difficoltà di natura interpretativa ed applicativa ed hanno chiesto chiarimenti soprattutto in relazione ad alcuni punti della disciplina formatasi in seguito alle deliberazioni di Giunta regionale n. 156/2005 e n. 163/2006, con particolare riguardo alla mancanza di parametri su cui condurre la verifica del raggiungimento, da parte delle imprese funebri, del contingente minimo di operatori funebri ed i controlli sulle imprese funebri in esercizio, qualora le imprese facciano ricorso a rapporti di lavoro a tempo parziale e, soprattutto, quando le imprese funebri, per ottemperare ai requisiti, ricorrano ad altri strumenti giuridici introdotti dalla DGR n. 163/2006.

Preso altresì atto che si è reso necessario potenziare le misure di prevenzione e di contrasto degli eventi corruttivi in ambito funebre, rispetto a quelle attualmente adottate dalle strutture di ricovero e cura e dalle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale pubbliche, attraverso l'introduzione di una procedura diretta all'accreditamento delle imprese di onoranze funebri e degli operatori delle stesse imprese che accedono ai locali delle camere mortuarie delle strutture sopra richiamate, oltre al riesame delle procedure attualmente adottate in ambito funebre.

A fronte di quanto sopra espresso si è valutato opportuno intervenire in materia per definire parametri certi di personale e di mezzi di cui le imprese funebri debbono disporre attraverso un provvedimento ricognitivo delle sopra citate deliberazioni e di potenziare le misure di prevenzione e di contrasto degli eventi corruttivi in ambito funebre. Ciò a garanzia dei diritti essenziali della popolazione che legittimano il ricorso della Regione ad ulteriori provvedimenti di indirizzo e coordinamento rivolti agli Enti locali ed alle Aziende sanitarie, come previsto dall'art. 2, co. 1, lett. a) della L.R. n. 19/2004.

**Regolamentazione dell'esercizio dell'attività funebre**

Con il presente provvedimento è modificata la deliberazione n. 156/2005, limitatamente ai punti 1, 2 e 4 dell'allegato 1, recanti

rispettivamente “Autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre”, “Requisiti per lo svolgimento dell’attività funebre”, “Svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività funebre” e la direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 19/2004, approvata con la deliberazione n. 163/2006, limitatamente al capitolo “Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell’autorizzazione”.

Le parti modificate sono sostituite dalle seguenti indicate ai successivi punti 1 e 2.

#### 1. Esercizio dell’attività funebre

Il punto 1 dell’Allegato n. 1 della DGR n. 156/2005, modificato con il presente provvedimento è sostituito come segue.

L’art. 43 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, ha modificato il co. 2 dell’art. 13 della L.R. n. 19/2004, sostituendo l’istituto dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività funebre, con la Dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell’articolo 19, co. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, poi sostituita, con norma statale, con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ad efficacia immediata.

Il titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività funebre si forma quindi a seguito della presentazione della SCIA costituita da autocertificazioni.

1.1. Il titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività funebre formatosi a seguito della presentazione della SCIA di cui all’art.13, co. 2, della L.R. n. 19/2004, è comprensivo delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Comune, previste dalle leggi di pubblica sicurezza, da quelle in materia di commercio e di agenzia di affari e abilita anche allo svolgimento del trasporto funebre. Poiché il titolo autorizzatorio all’esercizio dell’attività funebre previsto dall’art. 13 della L.R. n. 19/2004 comprende, ma non sostituisce queste ultime autorizzazioni, restano fermi i requisiti e gli adempimenti già previsti dalla normativa volta a disciplinare le stesse.

1.2. La SCIA, ai sensi dell’art. 13, co. 2 della L.R. n. 19/2004, va presentata al Comune in cui ha sede legale o sede principale l’impresa. La SCIA deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale. L’utilizzo da parte della stessa impresa di altre eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate nel medesimo Comune o in Comuni diversi da quello in cui è stata rilasciata - in base al periodo di presentazione dell’istanza - l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre o è stata validamente presentata la DIA o la SCIA, non comporta il rilascio di ulteriori autorizzazioni all’esercizio dell’attività funebre. I titoli abilitativi, per l’utilizzo di una sede secondaria,

vanno dichiarati mediante presentazione di SCIA diretta all'attivazione di una sede secondaria per la trattazione degli affari, recante, ai fini di cui sopra, la dichiarazione che l'impresa è titolare di autorizzazione per l'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede legale/principale o che allo stesso Comune ha validamente presentato DIA o SCIA, ai sensi dell'art. 13, co. 2, della L.R. n. 19/2004. La SCIA, diretta all'attivazione di una sede secondaria, va presentata al Comune territorialmente competente. Ai fini dell'esercizio della vigilanza in ordine alla coerenza fra i requisiti dimostrati in sede di autorizzazione o di presentazione della DIA o della SCIA e lo svolgimento dell'attività in ambiti territoriali più vasti, è previsto che il Comune, ove è avviata un'ulteriore sede per la trattazione degli affari, comunichi al Comune, ove ha la sede legale/principale l'impresa, l'avvenuta apertura della sede secondaria, corredata delle indicazioni relative all'ubicazione della sede secondaria, unitamente al nominativo dell'addetto alla trattazione degli affari.

- 1.3. Nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della Regione Emilia-Romagna, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre sul territorio regionale, queste devono presentare la SCIA per l'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 13, co. 2, L.R. n. 19/2004, al Comune della Regione Emilia-Romagna ove esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre.

## 2. Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre

Il punto 2 e 4 dell'allegato 1 alla deliberazione n. 156/2005 e il capitolo "Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell'autorizzazione" della Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, allegato alla deliberazione n. 163/2006, modificati con il presente provvedimento, sono sostituiti come segue.

- 2.1. La L.R. n. 19/2004 all'art. 13, co. 1, definisce l'attività funebre come un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso, fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale e trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane con la sola prevista eccezione dello svolgimento - in forma disgiunta - del servizio di trasporto funebre. A parte tale ultimo caso, la normativa regionale, attraverso una presunzione di legge, ha dunque ritenuto che solo chi svolge unitariamente le tre attività possa assicurare un servizio tale da corrispondere alle esigenze degli utenti e sia in grado quindi di esercitare l'attività di onoranze funebri e, a tal fine, infatti, ne ha regolamentato i requisiti di idoneità, da ricondursi all'attività complessivamente svolta. Al fine di garantire l'utenza finale dei servizi funebri di rivolgersi a soggetti in grado di svolgere, in qualsiasi

momento, l'attività funebre, è disposto che la procedura SCIA, propedeutica ad autorizzare all'esercizio dell'attività de quo, abiliti all'esercizio della stessa - con carattere di permanenza e continuità - e risulta pertanto necessario che i requisiti minimi di idoneità siano rispondenti ad analoghe caratteristiche di permanenza e continuità. Ne consegue operativamente che il Comune può autorizzare, a fronte della presentazione di SCIA, come impresa funebre, solo chi intenda svolgere le tre attività sopra richiamate e ne dimostri il possesso dei correlati requisiti in grado di garantire in qualsiasi momento l'attività oggetto di autorizzazione. Altri eventuali soggetti che intendano esercitare solo una delle tre attività non possono essere autorizzati quali imprese funebri e non risultano abilitati a svolgere funerali.

2.2. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove ha sede legale o la sede principale l'impresa e al quale è presentata la SCIA con efficacia immediata, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come previsto dalla legge regionale n. 19/2004, art. 13, co. 2. La sede per la trattazione degli affari amministrativi può coincidere con la sede legale o sede principale.

Tale sede, come tutte le eventuali ulteriori sedi per la trattazione degli affari amministrativi di cui è dotata l'impresa, deve avere caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti. La sede principale e quelle secondarie devono essere ad uso esclusivo. Non è ammesso l'uso promiscuo della stessa sede da parte di più imprese. La disponibilità dei beni immobili e mobili che compongono la sede può essere acquisita secondo ogni legittimo negozio giuridico. La trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso la sede principale o presso le sedi secondarie comprende il disbrigo delle procedure amministrative, le operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere ed ogni altra attività connessa alle pratiche funebri.

2.3. Ogni impresa esercente l'attività funebre deve disporre dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e di una persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività. Il responsabile della conduzione dell'attività funebre, in possesso dei requisiti formativi di cui al punto 5.1 dell'allegato alla DGR n. 156/2005, è responsabile del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri compiti e funzioni affidati alle imprese esercenti l'attività funebre, ai sensi della L.R. n. 19/2004. Detta funzione può essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre.

2.4. Per l'apertura di sedi secondarie, al fine di garantire all'utenza il servizio, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, in

persona diversa da quella impiegata per la sede principale o per altre sedi, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività ed impiegato con regolare contratto di lavoro. L'apertura di ulteriori sedi commerciali, filiali, mostre aperte al pubblico, nelle quali avvenga un contatto con i clienti, non comporta la necessità di avvalersi di altri quattro operatori funebri o necrofori, bensì di un solo addetto, per ogni sede, alla trattazione degli affari.

2.5. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre. Inoltre, deve essere resa nota l'eventuale circostanza che l'impresa funebre abbia soddisfatto i requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre rivolgendosi ai soggetti di cui al punto 2.9 e con le caratteristiche di cui al punto 2.10.

2.6. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre, in via continuativa, di almeno un'auto funebre conforme ai requisiti sotto riportati e di almeno una adeguata autorimessa attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione del vano di carico oltre al ricovero di non meno di un carro funebre. I mezzi funebri destinati al trasporto delle salme e dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestiti internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto. Il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente. La vigilanza sull'idoneità delle auto funebri e delle rimesse è effettuata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio. L'Azienda USL, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra descritti, rilascia al proprietario dell'auto funebre apposito attestato in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 285/1990, art. 21, co. 1. Sull'attestato è esplicitamente indicato che lo stesso ha validità indefinita, fatta salva la possibilità di sospensione o di revoca della stessa, qualora emerga, dall'attività di controllo espletata, il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per i mezzi funebri e per le autorimesse adibite al ricovero degli stessi. I requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa si devono intendere soddisfatti anche laddove la disponibilità degli stessi sia assicurata secondo qualsiasi valido rapporto giuridico che consenta in via continuativa ed effettiva di avvalersi del mezzo.

2.7. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al punto 5.1 dell'allegato alla DGR n. 156/2005. Detta disponibilità può

essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, tenuto conto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria. All'atto della presentazione della SCIA l'impresa deve documentare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente in ogni circostanza di un responsabile della conduzione dell'attività e di almeno quattro operatori necrofori, formati secondo le rispettive mansioni, di cui deve essere assicurata la disponibilità continuativa e permanente. Le forme di rapporto di lavoro che prevedono obblighi del lavoratore secondo tempi e modalità limitate o parziali del proprio impegno, devono risultare coerenti con i volumi di attività effettivamente svolti dall'impresa.

Fermo restando il rispetto del requisito del personale minimo dichiarato all'atto di presentazione della SCIA, resta nella piena disponibilità delle imprese funebri servirsi di ulteriore personale per gestire picchi di lavoro ed esigenze lavorative non programmabili, ricorrendo alle forme contrattuali individuate dalla normativa vigente.

2.8. Qualora il responsabile della conduzione dell'attività funebre intervenga nelle attività operative, può essere computato tra gli operatori funebri o necrofori consentendo così di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti al punto che precede, purché le dimensioni quantitative delle attività siano tali da non compromettere il regolare e trasparente svolgimento delle funzioni primariamente a lui attribuite.

2.9. I requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre di cui ai paragrafi 2.6 e 2.7, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità sia idonea a garantire in via continuativa e permanente l'espletamento dell'attività funebre, sia dall'impresa funebre in forma singola, che in forma associata, ad esclusione dell'Associazione Temporanea tra Imprese (ATI) e del Contratto di rete che non appaiono forme associative idonee alle finalità ed agli obiettivi della L.R. n. 19/2004 e ss.mm.ii, che prevede un'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (SCIA) avente carattere di permanenza e di continuità. Le altre tipologie di forme associative devono essere dichiarate dall'impresa funebre, tramite SCIA, al Comune in cui ha la sede legale/principale, allegando la documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere. Il ricorso a tali modelli è subordinato al rispetto dei presupposti e delle forme indicate dalla normativa civilistica e fiscale vigente. Fermo restando il divieto di ricorrere ad ATI o a Contratti di Rete per soddisfare il possesso dei requisiti minimi citati ai paragrafi 2.6 e 2.7, resta nella disponibilità per le imprese funebri il ricorso a tali rapporti contrattuali o associazionistici, una volta che le imprese funebri in parola siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (SCIA)

ottenuta esibendo autonoma disponibilità dei requisiti tecnico organizzativi minimi.

- 2.10. L'impresa quale forma societaria o associativa prevista dal Codice Civile di cui al punto precedente che intenda garantire il possesso dei requisiti di personale e mezzi ad altro esercente l'attività funebre, deve possedere la disponibilità autonoma, senza il ricorso a soci delle stesse o a forniture rese da soggetti esterni, delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte, ovvero almeno otto operatori regolarmente formati, impiegati con regolare contratto di lavoro e due auto funebri. Tali dotazioni minime sono sufficienti fino a quattro contratti/rapporti societari/associativi. Ogni ulteriore contratto/rapporto societario/associativo stipulato con imprese funebri, oltre il quarto contratto, determina l'incremento del requisito organizzativo del personale nella misura di una unità di personale impiegata con rapporto di lavoro. Ogni tre contratti stipulati con imprese funebri si determina l'incremento di un'auto funebre. I soggetti cedenti i requisiti devono dichiarare tali incrementi di mezzi e personale, allegando la relativa documentazione alla SCIA presentata dall'impresa che vede soddisfatti i requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre. Dei contratti e dei rapporti aziendali deve essere data adeguata informazione sia agli utenti, all'atto del conferimento del mandato, sia alle Pubbliche Amministrazioni in occasione della presentazione della richiesta di autorizzazione al trasporto e, comunque, agli organi deputati alla vigilanza e al controllo delle attività funebri, secondo le previsioni di cui alla L.R. n. 19/2004 e ss.mm.ii.
- 2.11. I soggetti di cui ai punti 2.7 e 2.9 che necessitano di attivare nuovi rapporti di lavoro sono tenuti, entro e non oltre sei mesi dall'assunzione di tali rapporti, a garantire i requisiti formativi dei nuovi addetti.
- 2.12. Possono essere considerati nel novero del personale richiesto coloro che, nelle società di persone o di capitali svolgono la propria attività a favore della società di cui sono soci.
- 2.13. Il Comune, in contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni, per assicurare la continuità del servizio di onoranze funebri verso la propria collettività, può valutare positivamente la presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività funebre ad imprese che dimostrino il possesso dei requisiti sul personale secondo ulteriori modalità, come accordi o altre forme contrattuali intrattenuti con imprese funebri già in esercizio. Tale facoltà risulta ammissibile esclusivamente qualora sia necessario garantire la continuità del servizio e tenendo conto che un'autorizzazione ottenuta in questo modo non abilita il soggetto ad operare indistintamente in ulteriori ambiti del territorio regionale. In compresenza di più imprese nel medesimo contesto territoriale svantaggiato o di piccole dimensioni, qualora la continuità del servizio

funebre sia già assicurata da una o più imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale, non è ammissibile l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti che dichiarino requisiti sul personale attraverso i sopra ricordati accordi o altre forme contrattuali.

2.14. Non sono ammesse forme di esternalizzazione del personale, effettuate verso soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attività funebre e del tutto estranei alla vigilanza e al controllo previsto dalla L.R. n. 19/2004. Infatti, l'avvalimento di personale acquisito attraverso tali soggetti non coglie gli obiettivi di qualificazione delle imprese funebri esplicitati dalla normativa regionale, che devono intendersi soddisfatti solo in presenza di forme che assicurino stabilità e trasparenza nei confronti dei cittadini, e rende inattuabile il controllo complessivo che il Comune è chiamato istituzionalmente ad esercitare sulle imprese di onoranze funebri e che appare impercorribile nei confronti di soggetti esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 19/2004.

2.15. Lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre di cui alla lettera c) del co. 4 dell'art. 13, L.R. n. 19/2004, comporta che l'impresa presenti al Comune, ove essa ha sede legale/principale, la SCIA prevista al co. 2 della medesima legge e si uniformi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre. L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre sedi ubicate in Comuni diversi da quello in cui è stata rilasciata, in base al periodo di presentazione dell'istanza, l'autorizzazione allo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre o è stata validamente presentata la DIA o la SCIA, non comporta il rilascio di ulteriori autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre. I titoli abilitativi, tra cui quelli in materia edilizia ed eventualmente altri necessari per l'utilizzo di una sede secondaria, vanno dichiarati mediante presentazione di SCIA diretta all'attivazione di una sede secondaria per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre, recante, ai fini di cui sopra, la dichiarazione che l'impresa è titolare di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre rilasciata dal Comune della Regione Emilia-Romagna ove ha sede legale/principale o che allo stesso Comune abbia validamente presentato DIA o SCIA, ai sensi dell'art. 13, co. 4, lettera c) della L.R. n. 19/2004. Le imprese che esercitano il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre devono disporre di personale di qualifica e in numero adeguato all'attività svolta. Le imprese di solo trasporto funebre devono documentare la coerenza tra l'attività che intendono svolgere, i mezzi in loro possesso e il personale, di qualifica e numero adeguato, di cui esse dispongono. Ai Comuni spetta valutare tale coerenza utilizzando gli opportuni

strumenti di controllo, quali ad esempio i contratti di servizio e il numero dei servizi effettuati. Le imprese che esercitano l'attività funebre, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 13, co. 4, lett. b), L.R. n. 19/2004 non possono fare ricorso ad imprese svolgenti il solo servizio di trasporto funebre.

2.16. Qualora un'impresa funebre intenda far svolgere il servizio di trasporto ad altra impresa di onoranze funebri o di solo trasporto funebre, attraverso apposito contratto di servizio, deve comunque disporre del personale previsto al precedente punto 2.7.

2.17. La L.R. n. 19/2004, all'art. 6 co. 3, prevede che il Comune eserciti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella stessa legge. Il successivo art. 13, co. 6, prevede un esplicito compito del Comune in materia di vigilanza sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre con particolare attenzione alle condotte dirette al procacciamento di funerali. Il Comune, cui è presentata la SCIA, deve quindi verificare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre ed il mantenimento, da parte delle imprese funebri, sia del contingente minimo di operatori funebri e di mezzi, sia che la dotazione di operatori funebri e di mezzi sia adeguata quantitativamente e qualitativamente allo svolgimento complessivo delle prestazioni da parte delle imprese, in modo da assicurare che nello svolgimento dell'attività funebre sia sempre utilizzato il personale adeguato alle prestazioni di volta in volta eseguite, che per quanto riguarda le operazioni di trasporto del feretro corrisponde di norma al numero di quattro operatori. Allo scopo il Comune può procedere, secondo il proprio impianto regolamentare, al controllo periodico e a campione della sussistenza dei requisiti posseduti dalle imprese funebri in modo da verificare il mantenimento dei requisiti nel tempo.

2.18. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre e i titoli abilitativi per l'avvio dell'attività, a fronte di valida presentazione di inizio attività (DIA) o di segnalazione certificata inizio attività (SCIA), rilasciati ai sensi dell'art. 13, L.R. 19/2004 e ss.mm.ii., alle imprese funebri, conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti.

**Indirizzi e direttive in materia di accreditamento delle imprese funebri operanti nell'ambito delle strutture di ricovero e cura pubbliche e delle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale pubbliche ed altre disposizioni in materia di prevenzione della corruzione**

Con il presente provvedimento finalizzato al potenziamento delle misure di prevenzione e di contrasto degli eventi corruttivi in ambito funebre nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale pubbliche, si prevede l'introduzione di una procedura diretta all'accREDITAMENTO delle imprese di onoranze funebri che accedono ai locali delle camere mortuarie e ai locali annessi delle strutture sopra richiamate e la valutazione e qualificazione delle procedure attualmente adottate in ambito funerario dalle medesime strutture, al fine di favorire l'adozione di modalità operative uniformi per la gestione dei decessi, dirette ad assicurare la conformità alle norme ed alle indicazioni regionali, in materia di prevenzione di condotte corruttive, nonché, attraverso una corretta informazione degli aventi causa, ad assicurare la libera scelta delle imprese di onoranze funebri da considerarsi quale elemento strategico per una scelta razionale dell'impresa e per ridurre di conseguenza i fenomeni corruttivi. Le imprese funebri che intendono svolgere attività inerenti al funerale nell'ambito delle camere mortuarie e locali annessi delle strutture della Regione Emilia-Romagna, sopra richiamate, devono accreditarsi ai fini dell'accesso, attraverso l'inserimento dei dati indicati nell'apposita piattaforma informatica accessibile dal portale E-R Salute, reperibile al seguente indirizzo web <https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accREDITAMENTO/attivita-funeraria> , cui si rinvia per ogni utile informazione.